

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 ed art 1 comma 124 L.145/2018).

L'anno duemiladiciannove _____, il giorno _____ del mese di dicembre nella residenza municipale di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

Tra

Il Comune di Pistoia rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di Marliana rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore.

Premesso che

– nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse il Comune di Pistoia con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____ riscontrata dal Comune di Marliana con delibera di Giunta comunale n. _____ del _____ hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di conferire la prerogativa al Comune di Marliana di avvalersi della possibilità di utilizzare personale del Comune di Pistoia da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi finanziari;

– che con l'art.1 comma 124 della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione". In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.

– che in rapporto a detta esigenza il Comune di Marliana ha condizionato il rilascio del nulla osta alla mobilità esterna verso il Comune di Pistoia del responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Francesca Nobili, alla circostanza che la medesima venisse "condivisa" per il periodo di mesi sei, dall'01.01.2020 al 30.06.2020 per diciotto ore settimanali;

– che il Comune di Pistoia, previa valutazione in merito ad eventuali elementi ostativi, per ragioni di servizio, ha acquisito formale consenso da parte della stessa autorizzandola all'utilizzo a tempo parziale per n 18 ore;

Tanto premesso

Tra i sottoscritti Sigg. _____ nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, e della art.1 comma 124 della L. 145//2018 l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un ottica di collaborazione;

Art. 3 Oggetto 1.

La presente convenzione disciplina l'assegnazione al Comune di Marliana, in via temporanea ed a tempo parziale, dell'Ing. Francesca Nobili, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Pistoia con il profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico Cat.D, posizione economica D3, il cui consenso è manifestato mediante sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Marliana.

Art. 4 Durata della convenzione.

1. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2020 al 30.06.2020.
2. Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di esigenze dell'Ente o di uno solo degli Enti stipulanti.

Art.5 Tempo di lavoro di assegnazione.

Il dipendente Ing. Francesca Nobili, nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo delle 36 ore, presterà servizio per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Pistoia nei giorni di martedì e giovedì e di altre 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Marliana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Tale riparto potrà essere suscettibile di variazioni nella sua articolazione anche giornaliera, con obbligo di recupero per il dipendente interessato, in considerazione di eventuali sopravvenienti.

Art. 6 Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestare servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del Segretario comunale dell'Ente utilizzatore il quale potrà richiedere il differimento per esigenze di servizio.
3. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il segretario comunale dell'Ente utilizzatore presso il quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.
4. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.
6. L' utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 7 Incentivazione economica a favore del personale distaccato

1. Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004, ci si affida alle valutazioni dell'ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle prerogative previste dall'ordinamento e dal C.C.N.L 21 maggio 2018 Funzioni Enti Locali(art 17 comma 6), e se del caso valutati i profili di compatibilità, delle prerogative previste dalla contrattazione decentrata dello stesso ente utilizzatore, con la possibilità di individuare specifiche forme di intervento tra quelle previste, utilizzando le risorse decentrate del medesimo ente, costituite secondo la vigente disciplina al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla

prestazione del dipendente distribuita tra due enti.

Art.8 Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 9 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita del lavoratore o dei lavoratori utilizzati a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore.

2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del CCNL Pag. 5 a 6 14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per il numero di ore complessivo rapportato a n 30 gg.

3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.

5. In ogni caso di assenza non è dovuta l'incentivazione, eventualmente disposta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004.

6. L'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato , mentre l'eventuale indennità riconosciuta per incarico di posizione organizzativa anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore e per incentivazioni di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004 o previste dalla legge saranno erogate dall'Ente Utilizzatore.

7. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti.

9. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente utilizzatore.

10. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL Pag. 6 a 6 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria

documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

Art.10 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Data,..... Per il Comune di Pistoia nella qualità

.....
Per il Comune di Marliana nella qualità

La Dipendente Ing. Nobili Francesca.....